COSTANZO & ASSOCIATI CONSULENTI DI IMPRESA

Indice

LI	EGGE DI BILANCIO 2020	3
	Legge di bilancio 2020	3
	STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA – Comma 3	3
	DEDUCIBILITÀ IMU– Comma 4 e 5	3
	RIDUZIONE CEDOLARE SECCA CONTRATTI A CANONE CONCORDATO— Comma 6	3
	"SCONTO IN FATTURA" EFFICIENZA ENERGETICA/ SISMA BONUS- Commi 70 e 176	3
	CREDITO D'IMPOSTA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI – comma 118	4
	PROROGA DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA— Comma 175, lett. a)	4
	PROROGA DETRAZIONE RECUPERO EDILIZIO– Comma 175, lett. b), n.1)	4
	PROROGA DETRAZIONE "BONUS MOBILI" – Comma 175, lett. b), n.2)	4
	PROROGA "SPORT BONUS" – Commi da 177 a 180	
	ESENZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI/IAP— Comma 183	5
	CREDITO D' IMPOSTA INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0 – Commi da 184 a 197	5
	CREDITO R&S/ INNOVAZIONE TECNOLOGICA/ ATTIVITÀ INNOVATIVE— Commi da 198 a 208	5
	"BONUS FORMAZIONE 4.0" – Commi da 210 a 217	5
	"BONUS FACCIATE" – Commi da 219 a 224	6
	PROROGA SABATINI-TER – commi da 226 a 229	6
	RIPRISTINO ACE- Comma 287	6
	MISURE PREMIALI PER FAVORIRE I PAGAMENTI ELETTRONICI— Commi da 288 a 290	6
	BONUS BEBÈ – comma 340	6
	BONUS "ASILO NIDO" – comma 343	7
	SPESE VETERINARIE– Comma 361	7
	RIMODULAZIONE ONERI DETRAIBILI IN BASE AL REDDITO– Comma 629	7
	ACCISA GASOLIO COMMERCIALE– Comma 630	8
	FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI– Commi da 632 a 633	8
	PLASTIC TAX – Comma da 634 a 658	8
	BUONI PASTO MENSE AZIENDALI– Comma 677	9
	REVISIONE WEB TAX – comma 678	9
	TRACCIABILITÀ DELLE DETRAZIONI– Commi da 679 e 680	10
	CONTRASTO ALL'EVASIONE E ANALISI DEL RISCHIO – COMMI DA 681 A 686	10
	ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE- Comma 690	10
	REGIME FORFETTARIO – Commi da 691 a 692	11
	RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI– Commi da 693 a 694	11
	IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZE CESSIONE IMMOBILI– Comma 695	12

Costanzo & Associati



	RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA– Commi da 696 a 703	. 12
	IVIE E IVAFE– Commi da 710 a 711	. 12
	DIFFERIMENTO DEDUZIONE AMMORTAMENTO AVVIAMENTO – COMMA 714 E 715	. 12
	UNIFICAZIONE IMU E TASI – COMMI DA 738 A 783	. 13
	ACCERTAMENTI ESECUTIVI TRIBUTI ENTI LOCALI– Commi da 784-815	. 14
	CEDOLARE SECCA IMMOBILI COMMERCIALI	. 15
D	ECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124	. 16
	DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI.	. 16
	ACCOLLO DEL DEBITO D'IMPOSTA ALTRUI E DIVIETO DI COMPENSAZIONE	. 16
	INIBIZIONE COMPENSAZIONE E PROVVEDIMENTO DI CESSAZIONE P. IVA	. 16
	CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI (CREDITI TRIBUTARI)	. 17
	RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI ED ESTENSIONE DEL REGIME DEL REVE CHARGE PER IL CONTRASTO DELL'ILLECITA SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA	
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISA SUL GASOLIO COMMERCIALE	. 18
	TRUST	. 19
	FATTURAZIONE ELETTRONICA	. 19
	FATTURAZIONE ELETTRONICA E SISTEMA TESSERA SANITARIA	. 19
	DICHIARAZIONI PRECOMPILATE	. 20
	PERIODICITÀ SPESOMETRO ESTERO	. 20
	RIORDINO TERMINI MOD. 730 E CU (DAL 2021)	. 20
	IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE	. 22
	LIMITE PER L'UTILIZZO DEL DENARO IN CONTANTE	. 22
	CERTIFICAZIONI FISCALI E PAGAMENTI ELETTRONICI	. 23
	IMPONIBILITÀ IVA NELLE SCUOLE GUIDA	. 23
	UTILI DISTRIBUITI A SOCIETÀ SEMPLICI	. 24
	COMPENSAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO CON CREDITI P.A.	. 24
	INTERESSI SU VERSAMENTI / RISCOSSIONE E RIMBORSI	. 24
	REATI TRIBUTARI	. 24
	ADDIZIONALE REGIONE IRPEF REGIONI A STATUTO ORDINARIO	. 26
	ACCONTO IRPEF / IRES / IRAP SOGGETTI ISA	. 26

Costanzo & Associati



LEGGE DI BILANCIO 2020

Legge di bilancio 2020

È stata pubblicata sul S.O. n. 45/L alla G.U. 30.12.2019, n. 304 la c.d. "Legge di bilancio 2020" (Legge 27.12.2019, n. 160), contenente una serie di novità di natura fiscale, in vigore dall' 01.01.2020. Le novità fiscali sono contenute nell'art. 1, che si compone di 884 commi.

STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA – Comma 3

È confermato anche per il 2020 il mantenimento dell'aliquota IVA ridotta del 10% (passerà al 12% dal 2021) e dell'aliquota IVA ordinaria del 22% (passerà al 25% nel 2021 e al 26,5% dal 2022).

DEDUCIBILITÀ IMU- Comma 4 e 5

Con la modifica dell'art. 3, DL n.34/2019, è confermato che per il 2019 l'IMU è deducibile, relativamente agli immobili strumentali, nella misura del 50% a favore di imprese/lavoratori autonomi. Quanto detto è applicabile anche all'IMI (vigente in Provincia di Bolzano) e all'IMIS (vigente in Provincia di Trento).

RIDUZIONE CEDOLARE SECCA CONTRATTI A CANONE CONCORDATO- Comma 6

È confermata la riduzione dal 15% al 10% dell'aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato, calcolata sul canone di locazione pattuito dalle parti.

"SCONTO IN FATTURA" EFFICIENZA ENERGETICA/ SISMA BONUS- Commi 70 e 176

In sede di approvazione sono stati abrogati i commi 2,3 e 3-ter dell'art. 10, DL n. 34/2019 e pertanto dall' 01.01.2020 non è più possibile richiedere il c.d. "sconto in fattura" in luogo della fruizione della relativa detrazione prevista per l'adozione di misure antisismiche ai sensi del DL n. 63/2013 (c.d. "sisma bonus") e per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico (art. 16-bis comma 1 del TUIR). La possibilità di usufruire del riconoscimento del c.d. "sconto in fattura" al posto della relativa detrazione spettante è circoscritta agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello (ossia interventi che oltre ad interessare l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprende anche la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio) di importo pari o superiore a € 200.000.

Costanzo & Associati



CREDITO D'IMPOSTA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI – comma 118

È stato introdotto uno specifico credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, questo per le spese relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo dell'immobile.

La manovra è stata introdotta con il fine di rinnovare e mettere in sicurezza gli immobili.

Le modalità attuative della nuova disposizione sono demandate al MEF.

PROROGA DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – Comma 175, lett. a)

È confermata la proroga dal 31.12.2019 al 31.12.2020 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, della Finanziaria 2007 per poter fruire della detrazione del 65%-50%. Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nel 2020 è prorogato anche per gli interventi di acquisto di schermature solari, micro-cogeneratori (in sostituzione di impianti esistenti) ed impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

PROROGA DETRAZIONE RECUPERO EDILIZIO – Comma 175, lett. b), n.1)

È confermata la proroga dal 31.12.2019 al 31.12.2020 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter usufruire della detrazione del 50%, sull'importo massimo di € 96.000, di cui all'art. 16-bis, TUIR.


PROROGA DETRAZIONE "BONUS MOBILI" – Comma 175, lett. b), n.2)

Anche per il 2020 è confermato il c.d. "bonus mobili". La detrazione IRPEF del 50% sulla spesa massima di € 10.000 può essere fruita da parte dei soggetti che nel 2020 sostengono spese per l'acquisto di mobili o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall' 01.01.2019.

PROROGA "SPORT BONUS" - Commi da 177 a 180

È confermata la proroga al 2020 del credito d'imposta, c.d. "sport bonus" a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali per interventi di manutenzione /restauro di impianti sportivi pubblici. Il credito di imposta è pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro, è ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è riconosciuto alle persone fisiche/ enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito di impresa nel limite del 10% dei ricavi annui.

Costanzo & Associati



ESENZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI/IAP- Comma 183

È confermata l'estensione anche al 2020 dell'esenzione IRPEF dei redditi dominicali/agrari dei coltivatori diretti/imprenditori agricoli professionali. Per il 2021 la tassazione ai fini IRPEF di questi redditi sarà fissata al 50%.

CREDITO D' IMPOSTA INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0 – Commi da 184 a 197

È stata ridefinita la disciplina delle agevolazioni fiscali previste dal Piano nazionale "Impresa 4.0". In luogo della proroga del maxi/iper ammortamento è ora previsto il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese che, dall' 01.01.2020 fino al 31.12.2020 o fino al 30.06.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia. I soggetti beneficiari sono le imprese residenti in Italia comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Gli investimenti agevolabili sono quelli in beni materiali strumentali nuovi, nonché quelli in beni immateriali strumentali nuovi di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017. Il credito d'imposta è escluso per gli investimenti effettuati entro il 30.06.2020, per i quali è stato effettuato l'ordine entro il 31.12.2019 con pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, per i quali è fruibile il maxi-ammortamento per i beni strumentali / iper e maxi-ammortamento per i beni immateriali ai sensi dell'art. 1, DL n. 34/2019. Con riferimento ai beni materiali (Tabella A della Finanziaria 2017) il credito di imposta è nella misura del 40% per investimenti fino a € 2,5 milioni e nella misura del 20% per investimenti da € 2,5 milioni a € 10 milioni. Con riferimento ai beni immateriali (Tabella B della Finanziaria 2017) il credito di imposta è il 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000. Quest'agevolazione spetta anche ai lavoratori autonomi.

CREDITO R&S/ INNOVAZIONE TECNOLOGICA/ ATTIVITÀ INNOVATIVE— Commi da 198 a 208

È stato introdotto dal 2020 uno specifico credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transazione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, quali quelle di design e ideazione estetica svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. La disciplina sostituisce l'attuale credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo.

"BONUS FORMAZIONE 4.0" – Commi da 210 a 217

È stato confermato per il 2020, con alcune modifiche, il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente, finalizzate all'acquisizione e al consolidamento di competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione delle imprese previste dal "Piano nazionale industria 4.0". Le principali novità sono: la rimodulazione del limite massimo annuale del credito; la misura del bonus è incrementata al 60% se l'attività di formazione riguarda lavoratori svantaggiati o ultra-svantaggiati; il credito non spetta alle imprese destinatarie di sanzioni

Costanzo & Associati



interdittive; scompare l'obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione in contratti collettivi aziendali o territoriali.

"BONUS FACCIATE" - Commi da 219 a 224

È stato introdotto il c.d. "bonus facciate pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, sui balconi, fregi, ornamenti finalizzati al recupero e al restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A o B. La detrazione spettante va ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

PROROGA SABATINI-TER – commi da 226 a 229

Proroga l'agevolazione c.d. "Sabatini – ter" prevista dall'art. 2, DL n. 69/2013 che consistente nell'erogazione, a favore delle micro, piccole e medie imprese, di un contributo a parziale copertura degli interessi derivanti dal finanziamento stipulato per l'acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI. È stata destinata una spesa per le imprese che acquistano, anche in leasing, macchinari, impianti e attrezzature nuovi ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti / processi produttivi. In tal caso il contributo è rapportato agli interessi calcolati, convenzionalmente, sul finanziamento ad un tasso annuo pari al 3,575%.

RIPRISTINO ACE- Comma 287

È confermata la soppressione già dal 2019 dell'agevolazione ex art. 2, commi da 1 a 8, DL n.34/2019, c.d. "Decreto Crescita" ossia della tassazione agevolata degli utili reinvestiti (aliquota IRES 15%). Contestualmente dal 2019 è ripristinata l'agevolazione ACE disciplinata dall'art 1, DL n. 201/2011 e dall'art. 1, commi da 549 a 552, Finanziaria 2017. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinato applicando la percentuale pari all' 1,3%.

MISURE PREMIALI PER FAVORIRE I PAGAMENTI ELETTRONICI- Commi da 288 a 290

Per incentivare l'utilizzo dei pagamenti elettronici è stato previsto un rimborso in denaro a favore delle persone fisiche "private" maggiorenni residenti in Italia che effettuano "abitualmente" acquisti di beni/servizi con strumento di pagamento elettronici.

BONUS BEBÈ – comma 340

È confermato il riconoscimento dell'assegno di cui all'art. 1, comma 125, Finanziaria 2015 anche per ogni figlio nato / adottato dall'1.1 al 31.12.2020, fino al compimento del primo anno d'età / primo anno d'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

Il bonus, erogato mensilmente dall'INPS, è parametrato al valore dell'ISEE, come segue.

Costanzo & Associati



ISEE	Bonus bebé
pari o inferiore a € 7.000 annui	€ 1.920
da € 7.001 a € 40.000 annui	€ 1.440
da € 40.001 annui	€ 960

L'importo è aumentato del 20% in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel 2020.

BONUS "ASILO NIDO" – comma 343

È confermato, con riferimento ai nati dall'1.1.2016, il riconoscimento "a regime" (e non più, quindi, solo per determinate annualità) del bonus c.d. "asilo nido", ossia del buono di € 1.500 a base annua e parametrato a 11 mensilità, per il pagamento delle rette dell'asilo nido pubblico / privato, nonché per forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini con età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.

Inoltre, a decorrere dal 2020, il bonus è incrementato di:

- O € 1.500 per i nuclei familiari il cui ISEE è pari o inferiore a € 25.000;
- O € 1.000 per i nuclei familiari il cui ISEE è compreso tra € 25.001 e € 40.000.

Dal 2022 il relativo importo può essere rideterminato con uno specifico DPCM.

SPESE VETERINARIE – Comma 361

È previsto l'aumento da € 387,34 a € 500 della detrazione delle spese veterinarie (resta ferma la franchigia di € 129,11).

RIMODULAZIONE ONERI DETRAIBILI IN BASE AL REDDITO- Comma 629

Con l'aggiunta dei nuovi commi 3, 3-bis e 3-ter all'art. 15, TUIR è confermata la rimodulazione delle detrazioni.

I contribuenti che dichiarano un reddito complessivo superiore a 240.000 euro non possono beneficiare, neppure in parte, delle detrazioni previste dall'art. 15 TUIR.

La norma precisa in premessa che la detrazione spetta per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro.

Nell'ipotesi in cui il reddito complessivo sia compreso tra 120.000 euro e 240.000 euro la detrazione si riduce proporzionalmente al crescere del reddito. La detrazione spetta "per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro".

Costanzo & Associati



ACCISA GASOLIO COMMERCIALE- Comma 630

Dal 1° ottobre 2020, niente più accisa agevolata sul gasolio commerciale per i veicoli appartenenti alla categoria euro 3 e inferiori; dal 1° gennaio 2021, l'esclusione riguarderà anche i veicoli di categoria euro 4.

FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI- Commi da 632 a 633

È stata ridefinita la disciplina relativa agli autoveicoli / motocicli / ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti. Ora il fringe benefit tassabile è regolato da due discipline distinte. Per i veicoli concessi in uso promiscuo:

- con contratti stipulati fino al 30.6.2020 è confermata la tassazione nella misura del 30% dell'ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell'eventuale trattenuta al dipendente (è applicabile l'art. 51, comma 4, TUIR nelle versioni in vigore fino al 31.12.2019);
- con contratti stipulati dall'1.7.2020 la percentuale applicabile all'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km risulta variabile in relazione alla classe di inquinamento del veicolo (di nuova immatricolazione) come di seguito specificato:

Emissione di CO2	% Applicabile
Fino a 60 g/km	25%
Superiore a 60 g/km fino a 160 g/km	30%
Superiore a 160 g/km fino a 190 g/km	40% (50% per 2021)
Superiore a 190 g/km	50% (60% per 2021)

PLASTIC TAX – Comma da 634 a 658

È stata istituita l'imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego (Macsi) utilizzati per il contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici o di Macsi adibiti a contenere medicinali.

L'imposta è pari a 0,45€ per chilogrammo di materia plastica. Alle imprese produttrici di Macsi spetterà un credito d'imposta pari al 10% delle spese sostenute nel 2020 per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.

Costanzo & Associati



BUONI PASTO MENSE AZIENDALI– Comma 677

Non concorrono alla formazione del reddito le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di € 4 (buoni pasto cartacei) aumentato a € 8 se rese in forma elettronica (buoni pasto elettronici). È confermata la non tassazione per:

- le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro o in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro / gestite da terzi;
- le indennità sostitutive, fino all'importo complessivo giornaliero di € 5,29, delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo e ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture / servizi di ristorazione.

REVISIONE WEB TAX – comma 678

la revisione della disciplina della c.d. "web tax", applicabile agli esercenti attività d'impresa che realizzano congiuntamente (singolarmente / a livello di gruppo): ricavi complessivi almeno pari a € 750 milioni e ricavi da servizi digitali realizzati in Italia almeno pari a € 5,5 milioni. La verifica dei ricavi va effettuata con riferimento a quelli realizzati nell'anno precedente (in luogo di quelli dell'anno) rispetto all'anno di applicazione della web tax.

DETERMINAZIONE E VERSAMENTO IMPOSTA DOVUTA

Apportate modifiche in merito alla determinazione dell'imposta dovuta e alla periodicità di versamento. In particolare:

- l'imposta è determinata applicando l'aliquota del 3% ai ricavi realizzati in ciascun anno (in precedenza, in ciascun trimestre);
- o il versamento dell'imposta va effettuato entro il 16.2 dell'anno successivo a quello di riferimento (in precedenza entro il mese successivo a ciascun trimestre). Inoltre, la dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili prestati va ora presentata entro il 31.3 del medesimo anno (in precedenza, entro 4 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta).

Non sono considerati servizi digitali e perciò esclusi dalla web tax la fornitura diretta di beni / servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale:

- o fornitura di beni / servizi ordinati attraverso il sito web del relativo fornitore che non svolge funzioni di intermediario;
- o messa a disposizione di un'interfaccia digitale utilizzata per gestire sistemi e piattaforme
- o cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi;
- svolgimento delle attività di organizzazione / gestione di piattaforme telematiche per lo scambio di energia elettrica / gas / certificati ambientali e dei carburanti, nonché trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa.

La contabilità in sede separata diventa obbligatoria per rilevare mensilmente le informazioni relative ai ricavi dei servizi imponibili.

Costanzo & Associati



TRACCIABILITÀ DELLE DETRAZIONI– Commi da 679 e 680

La detrazione IRPEF del 19% relativa agli oneri di cui all'art. 15, TUIR è riconosciuta a condizione che la spesa sia sostenuta mediante versamento bancario / postale / altri sistemi di pagamento tracciabili di cui all'art. 23, D.Lgs. n. 241/97 (ad esempio, carta di debito / di credito / prepagata). La disposizione non è applicabile alla detrazione spettante per l'acquisto di medicinali / dispositivi medici nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche / private accreditate al SSN.

CONTRASTO ALL'EVASIONE E ANALISI DEL RISCHIO – COMMI DA 681 A 686

Per le attività di analisi del rischio di evasione, l'Agenzia può avvalersi, anche previa pseudonimizzazione dei dati personali dei contribuenti, di tecnologie, elaborazioni ed interconnessioni con altre banche dati (tra cui l'Archivio dei rapporti finanziari), al fine di individuare criteri utili all'emersione di posizioni di maggior rischio da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo.

Le finalità perseguite dalla norma sono identificabili in:

- una maggiore utilizzabilità delle banche dati di cui dispone l'Agenzia delle entrate nell'elaborazione di modelli di analisi del rischio con i dati dell'archivio dei rapporti finanziari;
- possibilità di apportare correttivi e miglioramenti ai suddetti modelli in modo più efficiente e tempestivo in ragione di una maggiore ampiezza del set informativo a disposizione per la profilazione del rischio evasione;
- possibilità di escludere dalla selezione contribuenti per i quali l'incrocio delle banche dati faccia emergere elementi a supporto della loro capacità contributiva, consentendo di orientare l'attività di contrasto all'evasione in modo più efficace".

La preudonimizzazione comporta il trattamento dei dati per la mascherazione dei dati personali e sensibili per non renderli facilmente attribuibili ad un determinato soggetto senza informazioni aggiuntive.

Per poter svolgere tale attività è prevista l'inclusione delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione facente parte delle attività di rilevante interesse pubblico per le quali viene disposta una limitazione di specifici diritti dell'interessato.

ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE – Comma 690

L'agevolazione è riconosciuta agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2019, riguarda le estromissioni poste in essere dall'1.1 al 31.5.2020 e richiede il versamento dell'imposta sostitutiva dell'8% (nella misura del 60% entro il 30.11.2020 e il rimanente 40% entro il 30.6.2021). L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

Costanzo & Associati



REGIME FORFETTARIO – Commi da 691 a 692

Sono state introdotte una serie di modifiche al regime forfettario che restringono la platea di soggetti interessati all'adozione dello stesso dal 2020. Le modifiche riguardano principalmente le condizioni di accesso / mantenimento del regime, con la conseguenza che molti soggetti forfetari nel 2019 dovranno tornare dal 2020 al regime ordinario. È stato previsto:

- il mantenimento del limite di ricavi / compensi dell'anno precedente pari a € 65.000;
- la reintroduzione del limite (ora pari a € 20.000) relativo alle spese per lavoro (fino al 2018) fissato a € 5.000).

Rilevanti restrizioni sono reintrodotte anche per quanto riguarda le cause di esclusione disciplinate dal comma 57 dell'art. 1, Finanziaria 2015. Sono confermate le incompatibilità introdotte dalla Finanziaria 2019 per i collaboratori familiari, per i soci di società di persone e di Srl, nonché per i soggetti che operano prevalentemente nei confronti di committenti ex datori di lavoro nel biennio precedente. È nuovamente operante l'esclusione dal regime forfetario per i soggetti che possiedono redditi da lavoro dipendente / assimilati eccedenti € 30.000. Sono pertanto penalizzati i dipendenti e i pensionati con redditi superiori al predetto limite i quali dal 2020 sono obbligati ad applicare il regime ordinario. È confermato che la limitazione non opera per i soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro ma il soggetto che cessa il rapporto di lavoro non può adottare il regime forfetario qualora operi prevalentemente nei confronti dell'ex datore di lavoro.

È incentivato l'utilizzo della fattura elettronica prevedendo la riduzione di un anno del termine di decadenza dell'attività di accertamento ex art. 43, DPR n. 600/73. È infine espressamente prevista la rilevanza del reddito forfetario per il riconoscimento / determinazione delle deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura tributaria.


RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI- Commi da 693 a 694

È confermata, per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi e di partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto alla data dell'1.1.2020, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2020 il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima e al versamento dell'imposta sostitutiva. L'imposta sostitutiva risulta ora fissata nelle seguenti misure:

- 11% (invariata) per le partecipazioni qualificate;
- 11% (in precedenza 10%) per le partecipazioni non qualificate;
- 11% (in precedenza 10%) per i terreni.

Costanzo & Associati



IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZE CESSIONE IMMOBILI- Comma 695

In caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati / costruiti da non più di 5 anni l'art. 1, comma 496, Finanziaria 2006, prevede la possibilità di optare ai fini della tassazione della plusvalenza realizzata (su richiesta del cedente resa al notaio), per l'applicazione di un'imposta sostituiva, in luogo della tassazione ordinaria. La predetta imposta sostitutiva, riscossa dal notaio, è ora aumentata dal 20% al 26%.

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA- Commi da 696 a 703

Le imprese che non adottano i principi contabili internazionali possono rivalutare i beni e le partecipazioni, esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività, risultanti dal bilancio d'esercizio in corso al 31/12/18. È previsto il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili, per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è dovuta un'imposta sostitutiva del 10%. Il versamento potrà essere frazionato fino a 3 rate annuali di pari importo, se l'ammontare complessivamente dovuto non supera 3 milioni di euro, ovvero, in caso contrario, fino a 6 rate.

IVIE E IVAFE – Commi da 710 a 711

A decorrere dal 2020, l'estensione dell'IVIE e dell'IVAFE agli enti non commerciali e alle società semplici / equiparate che detengono, anche indirettamente, immobili e attività finanziarie all'estero. È altresì previsto che in caso di esonero dalla compilazione del quadro RW, ossia quando le attività finanziarie e patrimoniali sono affidate in gestione / amministrazione ad intermediari residenti, gli intermediari devono applicare e versare l'imposta dovuta dal contribuente previa apposita provvista. Nel caso in cui il contribuente non fornisca la provvista, gli intermediari devono darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria.

DIFFERIMENTO DEDUZIONE AMMORTAMENTO AVVIAMENTO – COMMA 714 E 715

Le quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento o altre attività immateriali per le quali sono state stanziate attività per imposte anticipate cui è applicabile l'art. 2, commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter, DL n. 225/2010, non ancora dedotte fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2017 sono deducibili come riportato di seguito:

Periodo d'imposta	2019	2020	2021	2022 - 2027	2028 - 2029
Deducibilità	5%	3%	10%	12%	5%

È confermato il differimento al 2025 e 4 periodi d'imposta successivi della deducibilità della quota del 5% riferita al 2019.

Costanzo & Associati



UNIFICAZIONE IMU E TASI – COMMI DA 738 A 783

A decorrere dal 2020, è confermata la soppressione dell'Imposta Unica Comunale (UIC) di cui all'art. 1, comma 639, Finanziaria 2014, ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI).

In altre parole, quindi, ferma restando la disciplina relativa alla TARI, le "vecchie" IMU e TASI dal 2020 sono sostituite dalla nuova IMU, la cui disciplina ricalca sostanzialmente quella previgente.

Resta ferma l'autonomia impositiva per la Regione Friuli-Venezia Giulia e per le Province Autonome di Trento (IMIS) e Bolzano (IMI).

- O Non è più prevista l'assimilazione per l'unità immobiliare posseduta da "italiani non residenti", iscritti all'AIRE e già pensionati nei rispettivi Stati di residenza;
- o è "confermata" l'esenzione dall'imposta per i terreni agricoli:
 - posseduti / condotti dai coltivatori diretti / imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'Allegato A alla Legge n. 448/2001;
 - a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
 - ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15, Legge n. 984/77, sulla base dei criteri individuati dalla CM 14.6.93, n. 9.

É inoltre prevista l'esenzione dall'imposta per:

- o i fabbricati classificati / classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- o i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, DPR n. 601/73;
- o i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- o gli immobili posseduti e utilizzati da:
 - Enti pubblici / privati diversi dalle società;
 - trust che non hanno per oggetto esclusivo / principale l'esercizio di attività commerciale;
 - organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti in Italia; destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali / previdenziali / sanitarie / di ricerca scientifica / didattiche / ricettive / culturali / ricreative e sportive / di religione o di culto / dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime / alla formazione del clero e dei religiosi / a scopi missionari / catechesi / educazione cristiana.

Tutto il resto rimane conforme alle metodologie passate le quali sono state riconfermate.

DICHIARAZIONE IMU: La dichiarazione relativa alla nuova IMU va presentata entro il 30/6 dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio, o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini dell'imposta. Viene quindi meno il differimento di tale termine al 31.12 previsto dal 2019 dal DL n. 34/2019.

Costanzo & Associati



È prevista l'emanazione di un apposito DM per l'individuazione dei casi in cui è necessario presentare la dichiarazione nonchè per l'approvazione del nuovo modello. In attesa di tale Decreto si continua ad utilizzare il modello attualmente disponibile.

Come in passato per gli enti non commerciali è previsto l'utilizzo di uno specifico modello di dichiarazione IMU che sarà approvato con apposito Decreto ed in attesa del quale si continuerà ad utilizzare il modello di cui al DM 26.6.2014.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione è prevista la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato con un minimo di € 50. Se la dichiarazione presentata risulta infedele, è prevista la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato con un minimo di € 50.

DEDUCIBILITÀ IMU IMMOBILI STRUMENTALI:

A decorrere dal 2022 l'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa / lavoro autonomo mentre è indeducibile ai fini IRAP.

Per il 2020 / 2021 tale deduzione è ammessa nella misura del 60%.

Tutto ciò descritto sopra trova applicazione anche con riferimento all'IMI della Provincia autonoma di Bolzano e all'IMIS della Provincia autonoma di Trento.

ACCERTAMENTI ESECUTIVI TRIBUTI ENTI LOCALI- Commi da 784-815

È confermata, dall'1.1.2020, la modifica delle modalità di riscossione coattiva delle somme dovute agli Enti locali (Province, Città metropolitane, Comuni, Comunità montane, Unioni di Comuni, Consorzi tra Enti locali). È prevista l'introduzione dell'accertamento esecutivo anche ai fini della riscossione dei tributi degli Enti locali (ad esempio IMU/TASI) e delle entrate patrimoniali degli stessi (rette asili o oneri di urbanizzazione). Di conseguenza l'avviso di accertamento nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono riportare anche l'indicazione:

- dell'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di versamento degli importi indicati nello stesso, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19, D.Lgs. n. 472/97 concernente l'esecuzione delle sanzioni ovvero dell'art. 32, D.Lgs. n. 150/2011;
- che lo stesso costituisce titolo esecutivo,
- del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine per il pagamento, provvederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

I predetti atti acquisiscono efficacia di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso (ovvero, decorsi 60 giorni dalla notifica dell'atto per le entrate patrimoniali), senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale. L'atto **non acquista efficacia di titolo esecutivo qualora emesso per somme inferiori a 10€**, in questo caso il debito resta a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero tramite accertamento

Costanzo & Associati



esecutivo nel momento in cui, cumulandosi con altri debiti maturati successivamente, sia superata la predetta soglia.

Dopo l'esecutività dell'atto, per recuperare importi fino a 10.000€ l'Ente deve inviare un sollecito di pagamento per avvisare il debitore che qualora non provveda al pagamento entro 30 giorni saranno attivate procedure esecutive e cautelari.

Gli atti di accertamento esecutivi potranno riguardare anche annualità pregresse.

Su richiesta del debitore che versa in una situazione di temporanea e obbiettiva difficoltà, l'Ente concede la ripartizione delle somme dovute fino ad un massimo di 72 rate mensili. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore l'Ente può concedere, una sola volta, la proroga della dilazione per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di 72 rate mensili a condizione che non sia intervenuta la decadenza (il debito non può più essere rateizzato in caso di mancato pagamento dopo espresso sollecito di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi) della rateizzazione.

CEDOLARE SECCA IMMOBILI COMMERCIALI

Non è stata riproposta per il 2020 l'applicazione della cedolare secca del 21% ai contratti relativi ad unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze e le relative pertinenze locate congiuntamente

Costanzo & Associati



DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI.

Recentemente è stata pubblicata sulla G.U. 24.12.2019, n. 301 la Legge n. 157/2019, di conversione del DL n. 124/2019, contenente "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020", in vigore dal 25.12.2019.

In sede di conversione sono state apportate una serie di modifiche al testo originario del Decreto, di seguito evidenziate.

ACCOLLO DEL DEBITO D'IMPOSTA ALTRUI E DIVIETO DI COMPENSAZIONE

L'articolo 1 D.L. 124/2019 disciplina l'accollo del debito di imposta altrui, previsto dallo Statuto del contribuente. In particolare, le norme vietano esplicitamente il pagamento del debito accollato mediante compensazione; se il contribuente viola tale divieto, il pagamento si considera non avvenuto e sono irrogate sanzioni differenziate per l'accollante e l'accollato.

Il comma 2 dello Statuto del contribuente consente l'accollo del debito d'imposta altrui, senza tuttavia che ciò comporti la liberazione del contribuente originario.

È confermato che in caso di accollo del debito d'imposta altrui di cui all'art. 8, comma 2, Legge n. 212/2000 l'accollante deve procedere al pagamento secondo le modalità in vigore, senza possibilità di compensare lo stesso con i propri crediti.

I versamenti in violazione di tale divieto si considerano come non avvenuti (sono applicabili le sanzioni ex art. 13, D.Lgs. n. 471/97).

Con gli atti di recupero dell'imposta / sanzioni / interessi, da notificare entro il 31.12 dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stato presentato il mod. F24 sono irrogate:

- 1. all'accollante le sanzioni di cui al citato art. 13:
- comma 4, pari al 30% del credito utilizzato;
- comma 5, dal 100% al 200% del credito utilizzato, se inesistente;
- 2. all'accollato la sanzione di cui al comma 1 del citato art. 13 (30% dell'importo non versato).

L'accollante e l'accollato sono coobbligati in solido per l'imposta e gli interessi.

Le modalità di attuazione della nuova disposizione sono demandate all'Agenzia delle Entrate.

INIBIZIONE COMPENSAZIONE E PROVVEDIMENTO DI CESSAZIONE P. IVA

Non possono avvalersi della compensazione derivante dai crediti tributari i soggetti che hanno provveduto alla chiusura della partita IVA.

Costanzo & Associati

È confermata, con l'introduzione dei nuovi commi 2-quater e 2-quinquies all'art. 17, D.Lgs. n. 241/97, l'esclusione della possibilità di utilizzare i crediti in compensazione, in caso di notifica da parte

dell'Agenzia delle Entrate del Provvedimento di:

- 1. cessazione della partita IVA ex art. 35, comma 15-bis, DPR n. 633/72. Il divieto:
- opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, ancorchè questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del Provvedimento;
- rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulta cessata;
- 2. esclusione della partita IVA dall'elenco dei soggetti che effettuano operazioni intraUE (VIES) ex art. 35, comma 15-bis, DPR n. 633/72.

L'esclusione rimane in vigore fino alla rimozione delle irregolarità che hanno generato l'emissione del Provvedimento di esclusione.

Come precisato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame, i crediti possono essere comunque:

- 1. richiesti a rimborso ex artt. 38, DPR n. 602/73 e 30, DPR n. 633/72;
- 2. riportati nella dichiarazione successiva.

L'utilizzo in compensazione dei crediti in violazione di quanto sopra comporta lo scarto del mod. F24.

CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI (CREDITI TRIBUTARI)

L'art. 3 commi 1-2- del DL 124/2019 convertito estende l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24, per importi superiori a 5.000€ annui relativi alle imposte sui redditi (comprese le addizionali e le imposte sostitutive) e all'IRAP, mentre, in precedenza, tale obbligo era previsto solo per l'utilizzo in compensazione dei crediti IVA.

Pertanto, tali crediti potranno essere utilizzati in compensazione:

- Solo a seguito della presentazione del modello REDDITI o IRAP dal quale emergono;
- A partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione. In particolare, a seguito della modifica degli artt. 17, D.Lgs. n. 241/97 e 37, DL n. 223/2006, è previsto che, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, la compensazione nel mod. F24:
- 1. del credito IVA annuale / trimestrale;
- 2. del credito IRPEF / IRES / IRAP e imposte sostitutive;

Costanzo & Associati



per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale / istanza da cui emerge il credito.

Per poter utilizzare in compensazione nel mod. F24 i crediti relativi alle imposte dirette e sostitutive / IRAP, per importi superiori a € 5.000 annui, è necessario rispettare le seguenti condizioni:

- 1. preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito;
- 2. presentazione del mod. F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Quest'ultima condizione si applica anche all'utilizzo in compensazione dei crediti maturati dal sostituto d'imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi / bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, rimborsi da mod. 730 e Bonus Renzi € 80) nonché da parte dei soggetti "privati" (non titolari di partita IVA).

RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI ED ESTENSIONE DEL REGIME DEL REVERSE CHARGE PER IL CONTRASTO DELL'ILLECITA SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA

L'articolo 17-bis del decreto legislativo 241/1997 è stato modificato introducendo le novità per le imprese che affidino a terzi la fornitura di beni e servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000 tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, devono richiedere alle imprese appaltatrici e subappaltatrici, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute; [...]

Ora è previsto che i soggetti residenti in Italia che affidano il compimento di un'opera / più opere o di uno / più servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, devono richiedere all'impresa appaltatrice / affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia dei modd. F24 relativi al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente / assimilati e dell'addizionale regionale / comunale IRPEF trattenute dall'impresa appaltatrice / affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera / servizio.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISA SUL GASOLIO COMMERCIALE

Al fine di rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto delle frodi IVA nel settore della vendita di alcuni carburanti, è stata introdotta una disposizione volta ad impedire l'utilizzo delle false dichiarazioni d'intento, per tutte le cessioni e le importazioni definitive che riguardano la benzina e il gasolio destinato ad essere utilizzati come carburanti per motori.

Costanzo & Associati



TRUST

Con riguardo ai trust "trasparenti", ossia trust con "beneficiari individuati", l'art. 73, comma 2, TUIR dispone che i redditi prodotti dal trust sono imputati ai beneficiari "in ogni caso", cioè indipendentemente dall'effettiva percezione, e, conseguentemente, sono assoggettati ad imposizione in capo ai beneficiari.

L'art. 44, comma 1, lett. g-sexies), TUIR, prevede che rientrano tra i redditi di capitale "i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'art. 73, comma 2, <u>anche se non residenti</u>".

Con l'intento di assoggettare a tassazione nei confronti dei beneficiari italiani anche i redditi distribuiti da trust opachi esteri stabiliti in Stati a fiscalità privilegiata prevedendo che sono redditi di capitale anche "i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 73".

Con l'aggiunta del nuovo comma 4-quater all'art. 45, TUIR è altresì previsto che "qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito".

Il trust può qualificarsi come opaco o trasparente, la trasparenza comporta la tassazione in capo al beneficiario anziché in capo al trust. L'art. 73 co. 2 ult. per. del Tuir stabilisce che "Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali".

FATTURAZIONE ELETTRONICA

I file delle fatture elettroniche sono memorizzati fino al 31.12 dell'ottavo anno successivo alla presentazione della dichiarazione di riferimento.

I file possono essere utilizzati dall'agenzia delle entrate e dalla guarda di finanza.

FATTURAZIONE ELETTRONICA E SISTEMA TESSERA SANITARIA

È stata prorogato per il 2020 il divieto di emissione di fattura elettronica per le fatture che si riferiscono a dati i quali da inviare al Sistema Tessera Sanitaria.

È previsto l'invio con un'unica operazione dei dati relativi al sistema tessera sanitaria tramite il registratore telematico

A decorrere dall'1.7.2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS, adempiono alla memorizzazione e inviano i dati dei corrispettivi giornalieri "esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica

Costanzo & Associati



e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria", tramite un registratore telematico (RT).

DICHIARAZIONI PRECOMPILATE

A decorrere dalle operazioni IVA effettuate dall'1.7.2020 in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche / esterometro / corrispettivi telematici, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia, le bozze:

- dei registri IVA ex artt. 23 e 25, DPR n. 633/72;
- delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni IVA periodiche;

a partire dalle operazioni IVA 2021, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione anche la bozza del mod. IVA.

PERIODICITÀ SPESOMETRO ESTERO

Disposizione della trasmissione del c.d. spesometro estero va effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

RIORDINO TERMINI MOD. 730 E CU (DAL 2021)

In sede di conversione è prevista la revisione dei termini della presentazione del mod. 730 e degli adempimenti ad esso collegati.

I nuovi termini previsti, si evidenzia che gli stessi saranno applicabili a decorrere dall'1.1.2021 (dichiarazioni / comunicazioni relative al 2020). Le modifiche in esame, pertanto, non riguardano le dichiarazioni / comunicazioni relative al 2019 da presentare nel 2020.

Costanzo & Associati



A DECORRERE DALL'1.1.2021				
Soggetto	Adempimento	Termine		
Contribuenti	Presentazione al sostituto d'imposta / CAF / professionista abilitato del mod. 730 e della scheda per la destinazione del 2 - 5 - 8‰	Entro il 30.9		
		Dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF / professionista / sostituto ed "elaborate"		
CAF /	dichiarazioni all'Agenzia delle	O entro il 31.5 entro il 15.6 O dall'1.6 al 20.6 entro il 29.6		
professionisti	Entrate	O dal 21.6 al 15.7 entro il 23.7		
abilitati / sostituti d'imposta		O dal 16.7 al 31.8 entro il 15.9		
che prestano		O dall'1.9 al 30.9 entro il 30.9 (*)		
assistenza fiscale	Il sostituto d'imposta effettua l'addebito / accredito delle somme risultanti			
	dalla dichiarazione in base alla data di presentazione del mod. 730, tenendo			
	presente che lo stesso va eseguito nella prima retribuzione utile e comunque			
	sulla retribuzione di competenza	del mese successivo a quello in cui il		
	sostituto riceve il prospetto di liq	uidazione (dal secondo mese successivo		
	Il ricevimento del prospetto di liq	uidazione per gli enti che erogano pensioni).		
CAF e professionisti abilitati	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni integrative Entro il 10.11			
Sostituto d'imposta	Invio telematico della scelta del soggetto tramite cui sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni	Entro il 16.3 dell'anno di invio delle comunicazioni da parte del CAF unitamente alle certificazioni		

Costanzo & Associati



(*) Il 30.9 rappresenta anche il termine entro il quale il contribuente può inviare direttamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione precompilata.

Va inoltre evidenziato che la nuova disposizione prevede le seguenti ulteriori modifiche:

- O i contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato (fatta eccezione per il personale della scuola per il quale resta fermo quanto già previsto), possono presentare il mod. 730 se il contratto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo, a condizione che siano noti i dati del sostituo d'imposta che effettuerà il conguaglio;
- O il mod. 730 / REDDITI precompilato sarà reso disponibile a decorrere dal 30.4;
- O il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati per la predisposizione della dichiarazione precompilata da parte dei soggetti terzi (assicurazioni, previdenza complementare, spese funebri / asilo nido / universitarie), è differito dal 28.2 al 16.3;
- O le schede relative alla scelta per la destinazione del 2 5 8% dovranno essere conservate fino al 31.12 del secondo anno successivo a quello di presentazione.

È altresì fissato al 16.3 il termine entro il quale il sostituto d'imposta è tenuto ad inviare la CU all'Agenzia delle Entrate ed a consegnare la stessa ai percettori (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, agenti / rappresentanti, titolari di redditi diversi e da locazioni brevi).

Nell'area riservata del proprio sito Internet l'Agenzia delle Entrate renderà disponibili tali dati agli interessati e ai soggetti da questi delegati.

IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il SdI, l'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente al contribuente l'ammontare dell'imposta da versare nonché della sanzione dovuta (30% dell'importo non versato) ridotta a un terzo e degli interessi.

Nel caso in cui, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il contribuente non provveda al versamento delle somme, l'Ufficio procede all'iscrizione a ruolo degli importi non versati.


In sede di conversione è previsto che, in luogo dell'attuale scadenza trimestrale, il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuata con cadenza semestrale (16.6 e 16.12 di ciascun anno) nel caso in cui quanto dovuto non superi la soglia annua di € 1.000.

LIMITE PER L'UTILIZZO DEL DENARO IN CONTANTE

A seguito dell'introduzione del nuovo comma 3-bis all'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, la graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante a:

O € 2.000 a decorrere dall'1.7.2020 fino al 31.12.2021;

Costanzo & Associati



O € 1.000 a decorrere dall'1.1.2022.

Di conseguenza per i primi 2 anni non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un'unica soluzione in contante di importo pari / superiore a € 2.000 e successivamente pari / superiore a € 1.000.

La stessa modifica è stata apportata alla soglia di cui al comma 3 del citato art. 49 relativo alla negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti iscritti nella specifica sezione prevista dall'art. 17-bis, D.Lgs. n. 141/2010, c.d. "cambia valute".

È inoltre rimodulato il minimo edittale della sanzione prevista dall'art. 63, D.Lgs. n. 231/2007 riguardante i trasferimenti di contante in misura superiore al limite prevedendo che:

- O per le violazioni commesse dall'1.7.2020 fino al 31.12.2021 il minimo è pari a € 2.000;
- O per quelle commesse a decorrere dall'1.1.2022 è pari a € 1.000.

CERTIFICAZIONI FISCALI E PAGAMENTI ELETTRONICI

le Pubbliche amministrazioni / gestori di servizi pubblici / società a controllo pubblico, sono obbligati ad accettare, tramite una specifica piattaforma, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico.

è confermato che tale piattaforma può essere utilizzata anche anche per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, quali, ad esempio, la fatturazione elettronica e la memorizzazione / trasmissione dei corrispettivi giornalieri ex artt. 1 e 2, D.Lgs. n. 127/2015.

IMPONIBILITÀ IVA NELLE SCUOLE GUIDA

In sede di conversione è stato modificato l'intervento sull'art. 10, comma 1, n. 20), DPR n. 633/72 finalizzato all'adeguamento della normativa IVA nazionale alla sentenza della Corte di Giustizia UE 14.3.2019, causa

C-449/17.

Il Legislatore ha previsto che le prestazioni didattiche non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento della patente per i veicoli delle categorie B e C1. La disposizione in esame è applicabile a decorrere dall'1.1.2020. Per effetto della citata sentenza comunitaria "sono fatti salvi" i comportamenti difformi adottati dai contribuenti sino al 31.12.2019.

È confermata la soppressione dell'esonero dalla certificazione tramite scontrino / ricevuta fiscale previsto dall'art. 2, lett. q), DPR n. 696/96 per le prestazioni finalizzate al conseguimento della patente rese dalle autoscuole. Fino al 30.6.2020, tuttavia, le autoscuole possono continuare a certificare le predette prestazioni tramite l'emissione dello scontrino/ricevuta fiscale in luogo della memorizzazione elettronica.

Costanzo & Associati



UTILI DISTRIBUITI A SOCIETÀ SEMPLICI

È previsto che i dividendi distribuiti ad una società semplice da parte di società di capitali ed enti commerciali / non commerciali residenti si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci, con applicazione del trattamento fiscale collegato alla natura giuridica degli stessi. Le medesime previsioni sono applicabili anche per le somme / valore normale dei beni ricevuti in caso di recesso / esclusione / riscatto / riduzione del capitale sociale esuberante / liquidazione della società ex art. 47, comma 7, TUIR.

COMPENSAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO CON CREDITI P.A.

In sede di conversione è prevista anche per il 2019 e 2020, con riferimento ai carichi affidati all'Agente della Riscossione entro il 31.10.2019, la possibilità, per le imprese / lavoratori autonomi, di compensare, utilizzando il mod. F24 "crediti PPAA", le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione, a condizione che la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato.

INTERESSI SU VERSAMENTI / RISCOSSIONE E RIMBORSI

È previsto che il tasso di interesse per il versamento, riscossione e i rimborsi "di ogni tributo" è stabilito "nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica", in misura compresa tra lo 0,1% e il 3%. L'individuazione di misure differenziate è demandata al MEF.

REATI TRIBUTARI

Sono state apportate alcune modifiche alle sanzioni previste dal testo originario del Decreto in esame.

In particolare, le disposizioni applicabili dal 25.12.2019 sono le seguenti:

- in caso di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture / altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2, comma 1, del citato Decreto è prevista la reclusione da 4 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni).
 - Con l'aggiunta dell'art. 25-quinquiesdecies lett. a) al D.Lgs. n. 231/2001 è previsto che in tale circostanza è applicabile all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- con l'aggiunta del comma 2-bis all'art. 2 del citato Decreto se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000, è applicabile la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni.
 Con l'aggiunta dell'art. 25-quinquiesdecies lett. b) al D.Lgs. n. 231/2001 è previsto che in tale
 - circostanza è applicabile all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- in caso di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero documenti falsi / altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare

Costanzo & Associati



l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria) è applicabile la reclusione da 3 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni).

Con l'aggiunta dell'art. 25-quinquiesdecies lett. c) al D.Lgs. n. 231/2001 è previsto che in tale circostanza è applicabile all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;

- in caso di dichiarazione infedele è prevista la reclusione da 2 anni a 4 anni e 6 mesi (in precedenza da 1 a 3 anni) se:
 - l'IRPEF / IRES / IVA evasa è superiore a € 100.000 (in precedenza € 150.000);
 - l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli
 - elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, superiore a € 2 milioni (in precedenza €3 milioni).

Con la modifica del comma 1-ter è previsto che non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente (in precedenza singolarmente) considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette.

- in caso di omessa dichiarazione è prevista la reclusione da 2 a 5 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 4 anni). L'omessa presentazione del mod. 770 è punita con la reclusione da 2 a 5 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 4 anni) qualora l'ammontare delle ritenute non versate sia superiore a € 50.000;
- in caso di emissione di fatture / altri documenti per operazioni inesistenti è prevista la reclusione da 4 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni).
 - Con l'aggiunta dell'art. 25-quinquiesdecies lett. d) al D.Lgs. n. 231/2001 è previsto che in tale circostanza è applicabile all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.
 - Con l'aggiunta del comma 2-bis all'art. 8 del citato Decreto se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture / documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a € 100.000, è applicabile la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni. In tale circostanza, con l'aggiunta dell'art. 25-quinquiesdecies lett. e) al D.Lgs. n. 231/2001 è applicabile all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- in caso di occultamento / distruzione di documenti contabili è prevista la reclusione da 3 a 7 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni).

 Con l'aggiunta dell'art. 25-quinquiesdecies lett. f) al D.Lgs. n. 231/2001 è previsto che in tale
 - circostanza è applicabile all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- con l'aggiunta dell'art. 25-quinquiesdecies lett. g) al D.Lgs. n. 231/2001 in caso di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte è applicabile all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- se, in seguito alla commissione dei reati di cui alle lett. da a) a g) del citato art. 25quinquiesdecies, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di 1/3;
- nei casi di cui alle citate lett. da a) a g) e nel caso di conseguimento di un profitto rilevante con conseguente applicazione della sanzione aumentata di 1/3 sono applicabili le seguenti sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 231/2001:

Costanzo & Associati



- divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Merita evidenziare che in sede di conversione non è stata confermata la riduzione delle soglie (rispettivamente € 100.000 e € 150.000) della rilevanza penale dell'omesso versamento di ritenute dovute / certificate e dell'IVA che pertanto rimangono fissate rispettivamente a € 150.000 e € 250.000.

ADDIZIONALE REGIONE IRPEF REGIONI A STATUTO ORDINARIO

È confermato che dal 2021 (in precedenza 2020), con riferimento all'anno d'imposta precedente, l'addizionale regionale IRPEF delle Regioni a statuto ordinario è rideterminata con apposito DPCM.

ACCONTO IRPEF / IRES / IRAP SOGGETTI ISA

È confermato che a decorrere dal 27.10.2019, a favore dei soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli ISA (con ricavi / compensi non superiori a € 5.164.569), l'acconto IRPEF / IRES / IRAP va versato in 2 rate di pari importo (50%). La disposizione è applicabile anche ai soci / associati / collaboratori familiari / società trasparenti ex art. 115 e 116, TUIR. Per l'acconto 2019 è "fatto salvo" quanto già versato con la prima rata (40%). Di fatto, per tale anno la misura dell'acconto risulta pari al 90% (40% prima rata + 50% seconda rata). L'acconto 2019 va determinato nella misura del 90% (anziché 100%) anche da parte dei soggetti tenuti al versamento in unica soluzione.

Costanzo & Associati

